

Legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia

Qui di seguito indicato come «CSB»

1. Disposizioni generali

Art. 1 Forma giuridica, nome e sede

Il Centro Sanitario Bregaglia (CSB) è un istituto autonomo di diritto pubblico del Comune di Bregaglia iscritto nel Registro di commercio del Canton Grigioni, con propria capacità giuridica.

Il CSB ha la sua sede nel Comune di Bregaglia.

Art. 2 Scopo e compiti

Il CSB ha l'obiettivo di fornire un'assistenza sanitaria corrispondente ai bisogni, sostenibile ed economica, attraverso la fornitura e il coordinamento di servizi medici, infermieristici e di altri servizi sanitari nel settore ambulatoriale e ospedaliero.

Per raggiungere questo scopo al CSB spetta l'adempimento dei compiti nel sistema sanitario – che sono trasferiti dal cantone ai comuni. Il CSB svolge in particolare i compiti in conformità del rispettivo accordo sulle prestazioni valevole tra il cantone e il CSB, nonché in conformità delle leggi superiori. Il CSB fornisce inoltre servizi nel campo della promozione della salute e della prevenzione della sanità, in particolare per la popolazione e gli ospiti del Comune di Bregaglia e per le regioni limitrofe.

A tal fine, il CSB gestisce un'unità di cura stazionaria per acuti somatici (ospedale), una casa anziani e di cura con un'unità di demenza, un'unità ambulatoriale con uno studio medico indipendente, inclusa una farmacia, un servizio di emergenza 24 ore su 24, un servizio di soccorso 24 ore su 24, una fisioterapia, un servizio Spitex, così come ulteriori servizi di diagnosi e terapia in modo autonomo o in collaborazione con specialisti esterni.

Il CSB può svolgere tutte le attività commerciali, finanziarie e di altro tipo, direttamente o indirettamente connesse al suo scopo.

Il CSB può avviare cooperazioni.

2. Finanziario

Art. 3 Patrimonio

Il patrimonio del CSB è costituito dalle risorse materiali dello stesso CSB, in particolare i terreni, gli edifici, i mobili, i crediti e simili, nonché tutti gli attivi e i passivi che, secondo il bilancio al 31 dicembre 2015, sono stati trasferiti al CSB, nella misura in cui sono necessari per l'adempimento dei compiti del CSB.

Art. 4 Finanziamento dei compiti

Il CSB finanzia l'adempimento dei propri compiti attraverso i contributi per le prestazioni stabiliti dall'autorità cantonale competente, ulteriori contributi del settore pubblico (Confederazione, Cantone, Comuni), le prestazioni degli assicuratori, la partecipazione ai costi da parte dei beneficiari delle prestazioni, nonché i contributi volontari (donazioni, lasciti, testamenti, ecc.) e i proventi da capitali mobiliari. Ulteriori contributi del Comune politico di Bregaglia al CSB sono decisi dall'assemblea comunale (cfr. art. 11).

Art. 5 Efficienza economica

Nella misura consentita dall'adempimento dei suoi mandati di scopo e di prestazione, il CSB sarà gestito in modo economico e secondo principi commerciali.

A causa dell'orientamento strategico, gli investimenti e il loro finanziamento devono essere pianificati in modo tale da garantire un bilancio equilibrato nel medio termine.

3. Organizzazione

Art. 6 Organi

Gli organi del CSB sono:

1. La commissione d'amministrazione
2. La direzione
3. L'organo di revisione

3.1 Commissione organizzativa

Art. 7 Elezione e composizione

L'organo supremo del CSB è la commissione d'amministrazione.

La commissione d'amministrazione è composta da cinque membri, ovvero dal presidente, dal vicepresidente così come da altri tre membri. Un membro della commissione d'amministrazione deve essere membro del municipio di Bregaglia. Inoltre, la commissione d'amministrazione interpella in particolare persone provenienti dai settori del sanitario, della finanza e dell'economia aziendale.

I membri della commissione d'amministrazione sono eletti dal municipio per una durata della carica di quattro anni.

La commissione d'amministrazione elegge al suo interno un presidente e un vicepresidente.

I membri sono rieleggibili.

L'indennizzo dei membri della commissione d'amministrazione è stabilito dal municipio.

Art. 8 Compiti e competenze

La commissione d'amministrazione dispone di tutte le competenze necessarie per adempiere allo scopo di cui all'art. 2 e per svolgere i compiti, e che non sono state trasferite alla competenza di un altro organo dalla legge o dallo statuto, o dalla stessa commissione d'amministrazione.

La commissione d'amministrazione ha i seguenti compiti e competenze – non trasferibili e inalienabili:

1. Direzione del CSB e rilascio delle istruzioni necessarie;
2. Determinazione della strategia aziendale;
3. Rappresentanza del CSB verso l'esterno;
4. Regolamento del potere di firma e di rappresentanza per il CSB;
5. Allestimento della contabilità, controllo finanziario così come pianificazione finanziaria;
6. Nomina e revoca del direttore e dei membri della direzione;
7. Supervisione delle persone incaricate della direzione, in particolare per quanto riguarda l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle direttive, nonché l'adempimento dei mandati di prestazione;
8. Emissione e modifica degli statuti, regolamenti organizzativi e altri regolamenti del CSB;
9. Delibera sulla fornitura di servizi che vanno oltre l'accordo sulle prestazioni con il cantone;
10. Esecuzione della relazione annuale;
11. Esecuzione del conto annuale;
12. Preparazione dei bilanci di previsione, compreso quello degli investimenti;

13. Presentazione della domanda al municipio, all'attenzione dell'assemblea comunale, in merito alla vendita di fondi con superficie superiore a 200 m², nonché il loro aggravio con servitù di durata superiore a 30 anni e a debiti ipotecari, nella misura in cui questi non siano utilizzati per il finanziamento di investimenti;
14. Aggravio di fondi con debiti ipotecari per il finanziamento di investimenti;
15. Presentazione di una proposta al municipio, all'attenzione dell'assemblea comunale, in merito a contributi supplementari da parte del comune;
16. Approvazione di contratti di cooperazione con altri fornitori di prestazioni nel sistema sanitario, ad esempio con altre regioni sanitarie nonché con l'ospedale cantonale.

Art. 9 Riunioni e processi decisionali

Le riunioni della commissione d'amministrazione si effettuano sotto la presidenza del presidente, in caso di suo impedimento, sotto la presidenza del vicepresidente.

I membri della commissione d'amministrazione sono invitati dal rispettivo presidente a partecipare alle riunioni ogniqualvolta gli affari lo richiedano.

Si dovrà rispettare un periodo di invito di almeno 5 giorni, salvo casi di particolare urgenza.

Ogni membro della commissione d'amministrazione può chiedere al presidente di convocare una riunione immediatamente, motivandone le ragioni.

La commissione d'amministrazione è atta a deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese con la maggioranza dei voti dei membri della commissione d'amministrazione presenti. In caso di parità di voti su delibere, il voto decisivo spetta al presidente; in caso di elezioni, vale il sorteggio. Ogni membro della commissione d'amministrazione è tenuto a votare. La rappresentanza è esclusa.

Le delibere possono essere approvate anche per via circolare, scritta o elettronica, su una richiesta presentata, a meno che un membro non richieda una consulta orale. In caso di delibera per via circolare, le delibere richiederanno il consenso di tutti i membri e saranno protocollate nel verbale della riunione successiva.

La commissione d'amministrazione può invitare alle riunioni il direttore e altre persone, se necessario.

Le deliberazioni e i dibattimenti vengono verbalizzati e, dopo la loro approvazione, vengono firmati dal presidente e dal segretario. Il protocollo viene portato all'attenzione di tutti i membri della commissione d'amministrazione immediatamente dopo la riunione.

3.2 Direzione

Art. 10 Direzione operativa

La commissione d'amministrazione delega la gestione operativa alla direzione in conformità al regolamento organizzativo.

Art. 11 Direzione

La direzione è composta dal direttore e da altri membri.

La carica della direzione è incompatibile con la carica della commissione d'amministrazione.

La commissione d'amministrazione determina la composizione personale della direzione.

3.3 Organo di revisione

Art. 12 Organo di revisione

La revisione del CSB deve essere effettuata da un ufficio di revisione abilitato con una profonda competenza nel sistema sanitario, in conformità alle disposizioni della legge sulla vigilanza dei revisori, nell'ambito di una revisione ordinaria ai sensi dell'art. 728 segg. CO.

Il revisore dei conti è eletto annualmente dal municipio.

Il revisore esamina i conti annuali e redige una relazione in merito, all'attenzione della commissione d'amministrazione.

4. Partecipazione e supervisione del Comune

Art. 13 Supervisione

Il CSB è sotto la supervisione del comune, esercitata dal municipio e dall'assemblea comunale.

Art. 14 Municipio

Il municipio approva il budget del CSB, il consuntivo, il rapporto annuale ed eventualmente lo approva con le sue osservazioni all'attenzione dell'assemblea comunale. Il municipio decide in merito allo scarico dei membri della commissione d'amministrazione così come alla presentazione della domanda in riferimento a contributi rispettivamente domande di credito all'assemblea comunale, nella misura in cui tali contributi non siano già stati stabiliti dall'autorità cantonale competente.

Art. 15 Assemblea comunale

L'assemblea comunale decide in merito ai contributi (richieste di credito) nella misura in cui questi non sono stati determinati dall'autorità cantonale competente. L'assemblea comunale rende atto della relazione annuale e autorizza la commissione d'amministrazione ad acquisire, vendere e dare in pegno proprietà fondiarie, nonché a concedere e cancellare servitù e oneri fondiari.

Art. 16 Responsabilità

Il CSB è responsabile degli impegni sostenuti dallo stesso CSB.

La responsabilità extracontrattuale del CSB è disciplinata dalla legge cantonale sulla responsabilità dello stato.

5. Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2023, dopo la sua adozione da parte dell'assemblea comunale.

Art. 18 Abrogazione del diritto precedente

La legge per il Centro sanitario del Comune di Bregaglia del 14 giugno 2015 viene abrogata a partire dal 31 dicembre 2022.

Art. 19 Risoluzione

Gli aventi diritto di voto del comune possono sciogliere in qualsiasi momento il CSB, quale istituto di diritto pubblico, abrogando la base giuridica che ne giustificava l'esistenza.

Il patrimonio dell'istituto del CSB torna quindi nel bilancio comunale e il comune deve adempiere nuovamente al compito rispettivamente può trasferirlo a un'altra entità giuridica.

Art. 20 Cambiamenti

Le modifiche alla presente legge sono soggette al voto dell'assemblea comunale.

Ha così deciso il comune il [..]

.....

Fernando Giovanoli

Sindaco

.....

Giulia Giovanoli

Segretaria comunale